



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 04/03/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 118
Canosa di Puglia (Ba) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

Assente l'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto d Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue l'Ass. Mazzaracchio:

""Il Comune di CANOSA DI PUGLIA è dotato di P.F. e "R.E. vigenti.

Con delibera n. 623 del 13 marzo 1992 la Giunta Regionale nominava il Commissario ad Acta per l'espletamento degli adempimenti di cui alla L.R. 56/80 riguardanti la formazione ed approvazione del P.R.G.

Con delibera del Commissario ad Acta n. 14 del 25/03/1994 si definivano i criteri e gli indirizzi da porre a base del P.R.G. ai sensi della L.R. n. 56/80, delineando nei contempo tempi e modi di esecuzione delle operazioni.

Con successiva delibera n. 872 in data 10/10/1996 il Commissario ad Acta approvava il progetto preliminare (bozza) del P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia;

In data 21/12/1999 con delibera del Commissario ad Acta n. 233 veniva adottato il P.R.G., redatto dai tecnici incaricati.

Gli atti del P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n. 73 osservazioni, alle quali è stato controdedito dal Commissario ad Acta con delibera n. 1 del 23/12/2001.

Gli elaborati progettuali del P.R.G. comprensivi delle osservazioni innanzi dette, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/07/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione-parere in data 7/10/2003, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti di alcune prescrizioni e modifiche, meglio esplicitate ai punti 4 - 5.2 e 5,4 della relazione-parere.

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale;

Successivamente la Giunta Regionale, con provvedimento n. 2118 del 9/12/2003, ha tra l'altro deliberato:

a) di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 10°, della L.R. 31/05/1980 n.56. il P.R.G. del Comune di

Canosa di Puglia, adottato dal Commissario ad Acta con delibera n. 233 del 21/12/1999, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 7/10/2003 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;

b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 54 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;

c) di richiedere al Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

Con la medesima delibera di G.R. n. 2118/2003 si è ritenuto necessario, infine, segnalare all'attenzione dell'Amm.ne Com.le che il territorio comunale risulta parzialmente interessato dal S.I.C. contraddistinto dalla sigla IT 9120011 "Valle Ofanto - Lago Capaciotti" con conseguente prescrizione per dette aree della valutazione d'incidenza ex art. 5 del D.P.R. 8.9.1997 n. 357 e ciò prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle stesse aree.

Con nota prot. 11225 del 25/06/2004 il Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 30 del 26/05/2004, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, di seguito riportato:

- di prendere atto della deliberazione della GR. n. 21/8/2003, approvativa della relazione/parere del CUR datata 7/10/2003, ai sensi e con le modalità di cui al comma II dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, con relative note di trasmissione (all. 1 e all. 2), facendo salve le determinazioni dell'Ufficio Parchi della Regione in ordine alla verifica della Valutazione d'incidenza del PRG inerente i SIC;

- di approvare gli elaborati e grafici del PRG elencati nell'all. A, così come predisposti dal redattore di piano Arch. Arturo Cucciola, verificati e adeguati alle rettifiche, prescrizioni, modifiche di cui ai punti 4, 5.2 e 5.4 (osservazioni) della relazione-parere del CUR datata 7/10/2003, approvata con deliberazione della G.R. n. 21/8/2003;

- prendere atto delle seguenti note:

- nota prot. 7796 del 3/5/2004, inviata dall'avv. Francesco Bruno, in nome e per conto del sig. Serlenga Alfonso, con allegato ricorso al TAR Puglia datato 22/12/99, riguardante l'apposizione del vincolo archeologico su alcune aree (all. 3);

- nota prot. 8602 del 13/5/2004, inviata dai sigg. ing. Giuseppe Limongelli e Geom. Luigi Curci, con la quale segnalano un errore formale nella cartografia relativa alla tavola P3.2 (all. 4); evidenziando che i modi e i termini per segnalare osservazioni ed eventuali errori sono stabiliti dalla L.R. 56/80. Al di fuori delle osservazioni pervenute nei termini di legge, le ulteriori osservazioni, ivi compresi i casi di errori, saranno presi in considerazione in occasione di successivi adeguamenti e/o varianti allo strumento urbanistico;

- di prendere atto del parere espresso durante la discussione dal progettista del piano, architetto Cucciola riportato in narrativa e relativo ad una errata perimetrazione della zona C' e specificatamente, del perimetro all'interno del quale concentrare l'edificazione della zona C' di Via O. Falcone, il quale si sovrappone alla zona CI facente capo al comparto 2;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e l'invio alla GR. per gli atti di competenza, ai sensi e con le modalità di cui al comma II dell'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Con successiva nota prot.11225 in data 26/08/04, il Comune di CANOSA DI PUGLIA ha trasmesso il parere - con prescrizioni - espresso, dall'Assessorato Regionale all'Ambiente, Settore Ecologia (rimesso al Comune stesso con nota prot. 7331 in data 15/07/04 del citato Settore), in ordine alla "Valutazione d'incidenza" relativa al P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e del D.R. n. 1157/2002.

Nello specifico, di seguito si riportano testualmente, le prescrizioni contenute nel predetto parere del Settore Ecologia della Regione Puglia:

"Nell'area del pSIC è consentito:

- il mantenimento delle colture esistenti;
- la eventuale trasformazione colturale solo se relativa alla piantagione di specie arboree di legname da opera o per combustibile con funzione anche di fascia tampone boscata se tali trasformazioni riguardano aree ad uso agricolo e non coperte da habitat o specie di interesse comunitario;
- eventuali interventi di rinaturalizzazione solo se in aree ad uso agricolo, ciò al fine di meglio proteggere ed incrementare gli habitat, le specie e gli habitat di specie d'interesse comunitario;

Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su tutti gli edifici esistenti; è consentito l'aumento di volumetria, una tantum, degli edifici esistenti non dimessi dedicati ad usi agricoli e/o zootecnici solo se finalizzati ad adeguamenti tecnologici per il rispetto delle normative vigenti in materia, e comunque tali da non superare il 10% della volumetrie esistente. In caso di coesistenze di dette prescrizioni con le NTA di Piano prima indicate sono fatte salve le modalità più restrittive."

In merito a quanto sopra, si recepiscono in toto in questa sede le risultanze del parere relativo alla valutazione d'incidenza di cui alla suindicata nota prot. 7331 del 15/07/04 dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

In ordine agli elaborati tecnici "adeguati" predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, va precisato che nel corpo della predetta delibera di C.C. n. 30 del 26/05/04 si dà atto che il progettista del P.R.G., nel trasmettere al Comune gli elaborati di Piano, ha dichiarato di averli verificati ed adeguati alle rettifiche, prescrizioni e modifiche richieste dalla Giunta Regionale con delibera n.2118/2003.

In proposito si ritiene utile puntualizzare che detti nuovi elaborati di P.R.G. valgono nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 27/10/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 2118 del 09/12/03 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituiscono le tavole adottate dal Comune di CANOSA DI PUGLIA con la delibera del Commissario ad "acta" n. 233 del 21.12.1999.

Per quanto attiene alle successive note presentate da privati cittadini, inerenti il P.R.G. di cui trattasi, in particolare riguardanti l'apposizione del vincolo archeologico su alcune aree e la segnalazione di un errore formale nella cartografia si condivide quanto in merito deliberato dal Consiglio Comunale di Canosa di Puglia con atto n. 30/2003, precisandosi nel contempo che in ordine al ricorso Serienga Alfonso avverso l'apposizione del vincolo archeologico su area di proprietà sono fatti salvi gli esiti del giudizio promosso innanzi al T.A.R. Puglia - sez. di Bari.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 27/10/03 ed alla Delibera di G.R. n. 2118 del 09/12/03 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini - e con le puntualizzazioni innanzi riportate, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di CANOSA DI PUGLIA con la delibera del Commissario ad "acta" n. 233 del 21.12.1999."

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili, nei limiti e nei termini contenuti nella PREDETTA DELIBERAZIONE n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di CANOSA DI PUGLIA con la delibera del Commissario ad "acta" n. 233 del 21.12.1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 2118 del 09/12/03, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, ivi comprese le puntualizzazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento nonché di quanto evidenziato in ordine alla legge n. 183/89;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di CANOSA DI PUGLIA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e

sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
